

DELIBERAZIONE 17 APRILE 2014
173/2014/S/EEL

**AVVIO DI DODICI PROCEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI ALTRETTANTE
IMPRESE DISTRIBUTTRICI DI ENERGIA ELETTRICA, PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI
INSTALLAZIONE DI MISURATORI ELETTRONICI IN BASSA TENSIONE E/O DI OBBLIGHI
INFORMATIVI VERSO L'AUTORITÀ**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 17 aprile 2014

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (di seguito: direttiva 2006/32/CE);
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica (di seguito: direttiva 2012/27/UE);
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE";
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, n. 292/06 e relativi allegati, come successivamente modificati ed integrati (di seguito: deliberazione 292/06);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 (di seguito: TIT 2008-2011) approvato con deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificato ed integrato;

- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 (di seguito: TIME) approvato con deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, come successivamente modificato ed integrato;
- l’allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 7 novembre 2013, 497/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 497/2013/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A (di seguito: deliberazione 226/2013/A).

CONSIDERATO CHE:

- l’art. 13 della direttiva 2006/32/CE, ora confermato dall’art. 9 della direttiva 2012/27/UE, prevede che gli Stati membri provvedano affinché i clienti finali di energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento e/o raffreddamento e acqua calda per uso domestico ricevano *“a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d’uso”*;
- in ottemperanza alla direttiva 2006/32/CE, l’Autorità ha adottato la deliberazione 292/06, recante “Direttive per l’installazione di misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione”;
- l’art. 21, del TIT 2008-2011 e l’art. 4, del TIME stabiliscono che l’impresa distributrice è il soggetto responsabile dell’installazione e manutenzione dei misuratori con riferimento ai punti di prelievo nella titolarità di clienti finali;
- ai sensi dell’art. 8, dell’Allegato A della deliberazione 292/06, le imprese distributrici hanno l’obbligo di installare sui punti di prelievo in bassa tensione misuratori elettronici conformi a determinati requisiti, secondo il programma temporale ivi stabilito;
- in particolare, per i punti di prelievo con potenza disponibile:
 - inferiore o uguale a 55 kW, devono essere installati misuratori elettronici sul 90% del numero totale dei punti di prelievo, entro il 31 dicembre 2010 (art. 8, comma 1, lett. a), punto iii.);
 - superiore a 55 kW, devono essere installati misuratori elettronici sul 100% del numero totale dei punti di prelievo, entro il 31 dicembre 2008 (art. 8, comma 1, lett. b);
- l’art. 40, del TIT 2008-2011 disciplina la perequazione dei ricavi del servizio di misura per i punti di prelievo in bassa tensione (di seguito: “perequazione misura”), finalizzata ad attribuire la remunerazione degli investimenti in misuratori elettronici e in sistemi di raccolta dati di misura di energia elettrica, nonché le quote di ammortamento relative ai misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici, riconosciute in tariffa, alle sole imprese distributrici che abbiano effettivamente sostenuto tali investimenti ed ammortamenti;

- tale disposizione, in relazione al grado di assolvimento degli obblighi stabiliti dall'art. 8 dell'Allegato A della deliberazione 292/06, prevede:
 - i. in caso di inadempienza inferiore al 50% delle soglie ivi indicate, l'applicazione di una penale incidente sulla determinazione dell'ammontare di perequazione misura (art. 40, comma 1);
 - ii. in caso di inottemperanza superiore al 50%, l'avvio di un procedimento sanzionatorio per l'inadempienza eccedente la quota oggetto di penale (art. 40, comma 2).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nell'ambito della determinazione dell'ammontare di "perequazione misura" per l'anno 2010, approvata con deliberazione 497/2013/R/EEL, è emersa l'inosservanza, al 31 dicembre 2010, da parte di alcune imprese di distribuzione dell'energia elettrica, delle percentuali di installazione dei misuratori elettronici previste dall'art. 8, comma 1, dell'Allegato A della deliberazione 292/06 - 90% dei punti di prelievo con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW e 100% di quelli con potenza disponibile superiore a 55 kW - in misura superiore al 50%;
- segnatamente, sono emerse le seguenti percentuali di inadempienza oltre il 50% delle percentuali di misuratori non installati al 31 dicembre 2010, da parte delle sottoindicate imprese distributrici:
 - i) per i soli punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile *inferiore o uguale a 55 kW (Allegato A)*:
 - A.E.M. Comune di Chiomonte: 22,3%;
 - Amaie S.p.A.: 50%;
 - Comune di Perdifumo: 50%;
 - Comune di Saracinesco: 50%;
 - Comune di Valprato Soana: 26,2%;
 - Comune di Villa Latina - AEM: 50%;
 - ii) per i soli punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile *superiore a 55 kW (Allegato B)*:
 - Azienda Elettrica Comunale - Vipiteno: 40,4%;
 - Comune di Roncone Servizi Elettrici: 50%;
 - Comune di Salbertrand: 50%;
 - Comune di Ussita: 50%;
 - iii) per i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile *inferiore o uguale a 55 kW e per quelli in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW (Allegato C)*, rispettivamente:
 - Comune di Berchidda: 32,1% e 50%;
 - Comune di Castiglione di Sicilia: 50% e 50%.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- le percentuali di inadempienza di cui al precedente considerato sono determinate sulla base delle informazioni comunicate all'Autorità dalle medesime imprese distributrici in occasione della raccolta dati sui misuratori elettronici in bassa

tensione ed esaminate dagli uffici nell'ambito della determinazione dell'ammontare di "perequazione misura";

- ai fini del corretto ed efficiente esercizio del potere di regolazione e di controllo da parte dell'Autorità è necessario confidare sulla certezza e veridicità dei dati e delle informazioni comunicati dai soggetti regolati;
- l'art. 2, comma 20, lettera c), legge 481/95, stabilisce infatti che l'Autorità irroghi sanzioni amministrative pecuniarie "*nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri*";
- nella fattispecie i dati richiesti sono funzionali a verificare il rispetto dell'obbligo di installazione dei misuratori elettronici in bassa tensione, nonché a determinare l'ammontare di perequazione dei ricavi relativi al servizio di misura in bassa tensione ai sensi dell'art. 40 del TIT 2008-2011;
- pertanto qualora venisse accertato che alcuna delle predette imprese distributrici abbia comunicato all'Autorità, anche a causa di errori materiali, informazioni *non veritiere* ovvero non corrispondenti alla realtà, sarebbe considerato integrato l'illecito di cui al citato art. 2, comma 20, lettera c), legge 481/95.

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio, nei confronti delle suindicate imprese distributrici, di procedimenti sanzionatori ai sensi art. 8 dell'Allegato A della deliberazione 292/06 e/o dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

RITENUTO, ALTRESÌ, CHE:

- sia necessario individuare ad esito di un separato procedimento un meccanismo di perequazione dei ricavi del servizio di misura per i punti di prelievo in bassa tensione idoneo ad indurre le imprese distributrici ancora inadempienti, a conformarsi all'obbligo di installazione dei misuratori elettronici in bassa tensione di cui all'art. 8 dell'Allegato A della deliberazione 292/06

DELIBERA

1. di avviare dodici procedimenti nei confronti delle imprese distributrici indicate negli *Allegati A, B e C* al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale, per accertare la violazione dell'art. 8, dell'Allegato A, della deliberazione 292/06 e/o dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95 ed irrogare eventuali sanzioni amministrative pecuniarie;
2. di nominare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. h) e dell'art. 13, comma 3, lett. b), dell'Allegato A, del punto 3.4, dell'Allegato B e dell'Allegato C alla deliberazione 226/2013/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di fissare in 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata delle istruttorie;

4. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine delle istruttorie fissato ai sensi del precedente punto 3, il termine per l'adozione dei provvedimenti finali;
5. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare ai procedimenti, ai sensi dell'art. 8, dell'Allegato A, della deliberazione 243/2012/E/com, possono accedere agli atti dei procedimenti presso i locali della Direzione Sanzioni e Impegni;
6. di provvedere all'individuazione, ad esito di un separato procedimento, di un meccanismo di perequazione dei ricavi del servizio di misura per i punti di prelievo in bassa tensione idoneo ad indurre le imprese distributrici ancora inadempienti, a conformarsi all'obbligo di installazione dei misuratori elettronici in bassa tensione di cui all'art. 8, dell'Allegato A della deliberazione 292/06;
7. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle imprese distributrici di cui agli Allegati A, B, C e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

17 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni